



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **1477/2019** del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad

oggetto

Actio negatoria servitutis

promossa dall'attore

MAQUIGNAZ Marco Antonio, nato a Chatillon (AO) il 12.6.1948 e residente a Saint Christophe (AO) – fraz. Senin n. 99, C.F.: MQGMCN48H12C294O,
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo SCIPIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta – via De Lostan n. 24, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione

nei confronti del convenuto

Consorzio di Miglioramento Fondiario "Chameran", con sede in Chatillon (AO) – via Gros Breil n. 3, C.F.: 90002150077, in persona del Presidente *pro tempore* DUC Vittorio (nato ad Aosta il 5.1.1959 e residente a Chatillon – AO – fraz. Gros Breil n. 3, C.F.: DCUVTR59A05A326H),
rappresentato e difeso dall'avv. Marco BERTIGNONO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta – via G. Frutaz n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa costitutiva e di risposta

Precisate dalle parti, in occasione dell'udienza del giorno 22.9.2021 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), con assegnazione di termine di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica,
le seguenti

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: l'attore, dopo aver ribadito le proprie difese, opposizioni ed eccezioni, ha reiterato le proprie istanze istruttorie (con particolare riguardo alla richiesta di c.t.u.), e, quindi, ha precisato le conclusioni come segue:

<<Voglia il l'Ill.mo Tribunale, per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria:

- in preliminare e principale, respingere le eccezioni e le domande tutte avversarie siccome inammissibili ed infondate; sempre in principalità, accertata la titolarità da parte del sig. Maquignaz Marco Antonio del fondo in Chatillon (AO), via Crèt de Breil n. 2 (fg. 34 n. 148), dichiarare l'inesistenza in capo allo stesso bene immobile delle servitù di cui in narrativa e per l'effetto condannare il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Chameran" (p.iva. 90002150077) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Duc Vittorio (c.f. DCUVTTR59A05A326H) corrente in Chatillon, via Menabreaz 1, alla rimozione della tubazione di adduzione di cui è titolare ed illecitamente gravante sulla proprietà di parte attrice ovvero alla sua diversa ubicazione;

- in subordine, accertato il posizionamento tubazione di adduzione consortile ad un distanza inferiore dal confine della proprietà attorea, condannare la controparte alla sua rimozione con diversa ubicazione nel rispetto delle distanze di legge;

in ogni caso:

- condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti di cui in narrativa e quantificabili in euro 16.237,70 o veriore somma accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, sin d'ora richiesta;

- porre a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Chameran" ex art. 614 bis cpc, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva alla condanna, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione nel provvedimento di condanna di rimozione della tubazione consortile o riposizionamento della stessa, nella misura di euro 50 giornaliera o diverso importo ritenuto equo.

Con vittoria delle spese di lite, della fase di mediazione e rimborso del costo del contributo unificato>>.

Istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.:

<<Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze, precedute da "Vero che":

1) il fondo di proprietà del sig. Marco Antonio Maquignaz, censito al NCEU del Comune di Chatillon fg. 34 mappale 148, è ricompreso nel perimetro del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Chandianaz" come da dichiarazione che prodotta sub doc. 11 si rammostra al teste;

Si indica come testimone il sig. Marco Carletto, presso il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Chandianaz", corrente in Chambave (AO), fraz. Chandianaz

2) la concessione edilizia n. 18/09 del 07.04.2009, prevedeva l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso il fabbricato di parte attrice in loc. Breil di Chatillon, tra i quali il risanamento del muro del deposito posto a nord ed opere nell'area cortilizia poste nella zona sud come da documento che prodotto sub 12 si rammostra al teste;

3) in data 26.05.2009, durante l'esecuzione degli interventi di risanamento di cui alla concessione edilizia n. 18/09 l'impresa esecutrice rinveniva una tubazione di adduzione interrata in acciaio catramato, come da rilievi fotografici che prodotti sub doc. 2 si rammostrano al teste;

4) in data 27.05.2009, durante apposito sopralluogo, l'allora Presidente del CMF, sig. Vittorio Chatrian, ordinava lo scavo per la messa a nudo del condotto irriguo consortile e la sua traslazione nella posizione attuale, dichiarando di assumerne i costi ed obbligandosi alla sua rimozione, come da rilievi fotografici che prodotti sub doc. 2 si rammostrano al teste;

5) in data 07.04.2010, la presenza della tubazione consortile obbligava il sig. Maquignaz alla programmazione ed esecuzioni di ulteriori interventi a difesa del proprio fabbricato come da DIA n. 5949/2010 che prodotta sub doc. 4 si rammostra al teste;

6) gli interventi di cui alla DIA 5949/2010 venivano eseguiti nell'aprile/maggio 2010 e consistevano: nello scavo del terreno e delle macerie per abbassamento di piano sotto condotta con escavatore meccanico; nel trasbordo del materiale nel piazzale antistante e carico su autocarro con nolo di bobcat; nel trasporto di terreno e macerie in discarica con autocarro; nell'armatura, nel getto e nel disarmo del muro di contenimento terreno, lato est con operaio specializzato e operaio comune; nel fornitura e posa di calcestruzzo per fondazione ed elevazione; nel livellamento del terreno, nella fornitura e posa di rete elettrosaldata e nel getto di soletta in calcestruzzo con manodopera; nel nolo di bobcat per rimozione di macerie e terreno; nel pompaggio e getto di calcestruzzo rck 25 per soletta armata come da fattura n. 18 del 16.05.2011 che prodotta sub doc. 3 si rammostra al teste;

7) la fattura n. 18 del 16.05.2011 per l'ammontare di euro 2530,62, che prodotta sub doc. 3 si rammostra al teste, veniva saldata in 18.05.2011;

8) i costi per la predisposizione della DIA 5949/2019 ammontavano ad euro 507,52 come da fattura n.12/2014 che prodotta sub doc. PERIZIA REMY si rammostra al teste,

Si indicano come testimoni: il sig. Brunod Mario di Chatillon (AO); il geom. Roberto Vuillermoz di Chatillon (AO);

9) in data 02.04.2011 durante l'esecuzione delle opere assentite con la concessione edilizia 18/2009, nell'adiacente area cortilizia posta a sud dell'immobile del sig. Maquignaz, venivano rinvenuti un tratto canale irriguo consortile ed il relativo pozzetto in calcestruzzo;

10) nell'ottobre 2011, il sig. Maquignaz programmava ed eseguiva gli interventi di cui alla concessione edilizia n. 34 del 03.08.2011 consistenti nella demolizione della tubazione in calcestruzzo, nella fornitura e posa di tubazione in pvc, nell'asportazione del calcestruzzo deteriorato sul tubo in plastica esistente e suo ripristino, nel reinterro e smaltimento rifiuti, nella pulizia della zona di lavorazione con un costo pari a complessivi euro 1057,08 ed euro 621,71 per spese tecniche come da documenti che prodotti sub 5, 16 e 25 si rammostrano al teste;

11) nell'ottobre 2015, il sig. Maquignaz programmava ed eseguiva gli interventi di cui alla concessione edilizia n. 33 del 09.09.2013 consistenti : nell'impermeabilizzazione e protezione lungo i muri sud ed est, sicurezza e preparazione del cantiere, nella rimozione dei cubetti, del sabbione e del sottofondo; nel getto del calcestruzzo di sottifondo; nella stesura del primer con posa di guaina bitumosa; messa ed in opera di nylon per protezione scavo e guaine; stesura del sabbione per sottopiano pavimentazione, posa autobloccanti; posa sabbia per intasatura; pulizia finale e ripiegamento cantiere per l'importo complessivo di euro 1.697,30 ed euro 380,64 per spese tecniche come da documenti che prodotti sub 25 si rammostrano al teste

Si indicano come testimoni : il geom. Roberto Vuillermoz con studio in Chatillon (AO), il sig. Enrico Capparelli titolare dell'omonima ditta corrente in Saint Vincent (AO);

12) nel corso dei sopralluoghi effettuati aprile, giugno e novembre 2018, nonché nel maggio 2019 in loc. Breil di Chatillon ha potuto accertare presenza della conduttura consortile nel fondo distinto al FG 34 mappale 148 del NCEU del Comune di Chatillon di proprietà del sig. Maquignaz come documentazione che prodotta sub 2, 24 e 27 si rammostra al teste;

13) nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'aprile, giugno e novembre 2018, nonché nel maggio 2019 presso il fabbricato di parte attrice in loc. Breil di Chatillon ha potuto constatare danni da infiltrazione nella zona nord e sud causati dalla tubazione consortile, accertando costi per l'eliminazione dei suddetti vizi ed impermeabilizzazione per l'ammontare di complessivi euro 10.199,22 come da perizia prodotta sub doc. 25 che si rammostra al teste;

14) in data 20.12.2020 Ella veniva incaricato di redigere la perizia che prodotta sub doc. 25 si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto;

Si indica come testimone il geom. Remy Vauterin con studio in Charvensod (AO)

15) in data 05.06.2012 Ella veniva incaricato di redigere la perizia che prodotta sub doc. 27 si rammostra al teste e di cui conferma il contenuto;

16) nella perizia prodotta sub doc. 27 la conduttura consortile risulta collocata entro i confini del fondo distinto al FG 34 mappale 148 del NCEU del Comune di Chatillon di proprietà del sig. Maquignaz di proprietà;

Si indica come testimone il geom. Paolo Tacchella con studio in Charvensod (AO)

§

Si richiede ammissione di CTU, la quale, previo sopralluogo, sulla scorta della documentazione prodotta in atti e, in particolare, delle perizie allegatae sub docc. 25 e 27:

a) accerti la posizione della tubazione consortile;

b) accerti e indichi i maggiori costi, anche tecnici, resisi necessari per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e di drenaggio a tergo del muro nord del deposito di proprietà attrice;

c) accerti e indichi i maggiori costi necessari, anche tecnici, resisi necessari per la demolizione e sostituzione della tubazione consortile in calcestruzzo, nonché il rifacimento del relativo pozzetto posti nell'area a sud;

d) determini l'origine e la natura dei danni subiti dall'immobile di parte attrice, procedendo alla loro quantificazione>>.

oooo

PER IL CONVENUTO:

<<contrariis reiectis, voglia il tribunale ill.mo, dichiarare:

IN RITO:

l'improcedibilità dell'azione di causa per la sussistenza nello Statuto consortile di una clausola arbitrale espressa, essendo il sig. Marco Maquignaz (ed essendo stato il suo dante causa) utente/consorzio del/al Consorzio.

NEL MERITO:

1) la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni ricondotti agli eventi descritti ai punti 3-4-8-9 dell'atto di citazione;

2) il rigetto delle domande tutte perché infondate in fatto e diritto e prive di prova sotto il profilo del nesso causale e dell'elemento soggettivo imputabile all'ente convenuto.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove indicate nella seconda memoria istruttoria.

Con vittoria delle spese di lite>>.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. A sostegno delle domande attoree, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato dedotto che:

1. il Maquignaz era proprietario, in Chatillon (AO) - via Crèt de Breil n. 2, di un fondo ivi censito al fg. 34 n. 148 (sul quale insisteva un fabbricato ad uso artigianale e relative pertinenze - **doc. 1**), confinante a nord con la proprietà Grange – Chapellu (mappale 147), la quale (al contrario di quella Maquignaz) ricade nell'area di competenza del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Chameran" per l'erogazione del relativo servizio irriguo;
2. con la concessione edilizia n. 18/09 del 06.04.2009, il Comune di Chatillon aveva assentito l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso il fabbricato di parte attrice, tra i quali il risanamento del muro del deposito posto a nord;

3. il 26.5.2009, durante l'esecuzione delle opere autorizzate, l'impresa esecutrice aveva rinvenuto - ad oltre cm. 70 di profondità - una tubazione di adduzione interrata (in acciaio catramato e del diametro 80) rivelatasi di proprietà del CMF convenuto (**doc. 2**);
4. in data 28.5.2009, l'impresa esecutrice aveva proceduto allo scavo per la messa a nudo del condotto irriguo, con maggiori costi (**doc. 3**);
5. in data 7.4.2010, il sig. Maquignaz - stante la mancata rimozione della condotta in questione - aveva programmato ulteriori interventi a difesa del proprio fabbricato consistenti nella realizzazione di un battuto in cemento, previo abbassamento del piano di campagna (**doc. 4**);
6. durante l'esecuzione delle opere assentite con la concessione edilizia 18/2009, nell'adiacente area cortilizia a sud dell'immobile di parte attrice, erano stati rinvenuti un tratto canale irriguo consortile ed il relativo pozzetto in calcestruzzo in grave stato di conservazione e le cui perdite, con il tempo, avevano danneggiato il basamento ed i muri del lato sud dell'edificio;
7. i danni erano stati contestati al Consorzio proprietario dei manufatti citati ed accertati in contraddittorio in data 2.4.2011;
8. con la concessione n. 34 del 3.8.2011, il sig. Maquignaz aveva dato seguito ad interventi, poi eseguiti nell'ottobre dello stesso anno, volti alla sostituzione del tratto di canale consortile citato, al rifacimento del pozzetto ed all'eliminazione dei danni da infiltrazione contro il dado di fondazione e le pareti dello stabile, sopportandone i relativi costi stante il rifiuto della controparte di accollarseli (**doc. 5**);
9. con la concessione edilizia n. 33 del 9.9.2013, il sig. Maquignaz, tra le altre cose, aveva proceduto alla bonifica delle fondazioni poste a sud con relativa impemeabilizzazione (**doc. 6**);
10. con nota del 25.7.2018, la parte convenuta aveva comunicato al sig. Maquignaz l'intervenuta fessurazione della tubazione irrigua (in polietilene) posta a monte del fabbricato attoreo, con richiesta di accesso per la sua riparazione (**doc. 7**);
11. in data 14.6.2019, l'attore aveva accertato una ulteriore perdita della condotta di adduzione consortile con conseguenti danni al proprio immobile (**doc. 8**);
12. sebbene l'immobile dell'attore fosse estraneo al comprensorio consortile (anche perché ente urbano occupato da uno stabile), aveva subito un illegittimo asservimento in favore del Consorzio di Miglioramento avversario essendo stato interessato dall'attraversamento di una tubazione di adduzione di proprietà di controparte e ciò in assenza di un legittimo titolo: addirittura, il sistema di irrigazione a pioggia - di cui la condotta citata costituiva una componente importante, essendo posta a servizio di un irrigatore posizionato sulla contigua proprietà Grange/Chapellu - era stato realizzato in parziale difformità rispetto al relativo titolo abilitativo, dal momento che nel progetto in menzione era stata prevista una tubazione per l'alimentazione di orti ed essa doveva procedere più a monte e segnatamente sui mappali 144 e 147 (con conseguente legittimità della pretesa attorea volta a conseguire la rimozione del manufatto *de quo*);
13. qualora si sostenesse che la condotta, nell'attuale posizione, non gravava sul fondo Maquignaz, la violazione dell'art. 889 comma 2 c.c. "*o altra norma regolamentare*", appariva comunque evidente per essere il condotto consortile posto ad una distanza inferiore rispetto a quella normativamente prevista (un metro);
14. il rinvenimento del manufatto consortile era stato causa di danni per la parte attrice:
 - il sig. Maquignaz aveva infatti affrontato - e ne chiedeva il ristoro - maggiori costi nell'esecuzione delle opere programmate presso il proprio immobile in loc. Cret de Breil di Chatillon, che si quantificavano in euro 846 o veriore somma determinata in corso di causa (doc. 3);
 - la presenza della condotta consortile sull'area cortilizia dell'immobile di parte attrice aveva impedito l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e di drenaggio a tergo del muro nord del deposito, costringendo ad un intervento provvisorio alternativo consistente nel



ribassamento del terreno con allontanamento del materiale di risulta, l'esecuzione del getto di un battuto in c.l.s. armato, con relativo sottofondo (unica possibilità per dare un minimo di protezione al muro nord del deposito) e la realizzazione di un muro di contenimento del terreno (mappale n. 143) di proprietà Grange-Chapellu: il costo delle lavorazioni indicate era stato pari ad euro **1.684,62** (doc. 3), cui andavano aggiunti euro 507,52 per le spese tecniche per la presentazione della relativa variante progettuale;

- erano altresì imputabili all'inerzia del Consorzio i danni da infiltrazione subiti dal capannone di parte attrice: nonostante le plurime segnalazioni di pericolo inviate dal sig. Maquignaz, la controparte non aveva mai provveduto alla rimozione e messa in sicurezza della tubazione in polietilene, la quale, nel tempo, era stata causa (per ben tre volte) di perdite con conseguenti infiltrazioni nello stabile di parte attrice, l'ultima proprio nel giugno del 2019 (per le opere di risanamento del muro si stimavano esborsi per euro 8.360,02 oltre ad iva);
15. il tempo decorso ed i numerosi tentativi di composizione rimasti senza esito giustificavano la richiesta della misura ex art. 614 *bis* c.p.c., accessoria rispetto le domande di rimozione della tubazione (in via principale e subordinata): la somma indicata era di euro 50 per ogni giorno di ritardo (o diverso importo ritenuto equo dal giudice);
16. il sig. Maquignaz aveva subito danni anche in ragione dell'ammaloramento e della mancata manutenzione o sostituzione dei manufatti di proprietà consortile posti a valle del proprio fabbricato:
- l'attore, oltre alla riparazione con sostituzione del tratto danneggiato del canale per una lunghezza di ca. 4,00 mt, aveva eliminato i danni da infiltrazioni causati dalle perdite del canale (protrattesi nel tempo), che avevano interessato i basamenti ed i muri del lato sud – est del fabbricato, mediante la rimozione della pavimentazione e l'impermeabilizzazione delle fondazioni;
 - i costi affrontati dal sig. Maquignaz ammontavano a:
 - euro **1057,08** (sostituzione di un tratto della condotta in c.l.s. e relativo pozzetto mediante la posa di adeguati tubi in PVC);
 - euro **507,52** (spese tecniche relative all'ottenimento della concessione edilizia in variante per l'esecuzione delle opere);
 - euro **509,19** (opere di risanamento del basamento e dei muri a sud ed est del capannone);
 - euro **114,19** (ulteriori spese tecniche relative alla concessione edilizia in variante per le opere di risanamento del lato sud ed est);
 - euro **300,62** (ripristino dell'intonaco esterno);
 - euro **511,68** (costi peritali);
- il tutto, per complessivi euro **3.000,28** (o diversa somma accertata in corso di causa).

L'ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato in fatto gli assunti dell'attore (sul rilievo che il fondo del Maquignaz rientrava nell'ambito del Consorzio) e, in diritto, ha rappresentato che:

- a) l'azione giudiziaria intrapresa era improcedibile, in quanto lo Statuto del Consorzio prevede, all'art. 34, una chiara clausola arbitrale irrituale (**doc. 12** -Statuto);
- b) l'azione era carente sotto il profilo della legittimazione passiva riferita alla domanda principale dell'*actio negatoria servitutis*, in quanto la tubazione in polietilene di cui l'attore chiedeva la rimozione non era posizionata sulla particella n. 148 di proprietà del sig. Marco Maquignaz, bensì sulla particella n. 147 di proprietà di terzi (**doc. 13** -visura part. 147): il tubo era posizionato sulla scarpa del muro di contenimento che divideva la proprietà Maquignaz dalla proprietà Grange, che per ogni metro di altezza imponeva l'arretramento del muro di 20 cm dal



- confine, con la conseguenza che la striscia di terreno ove il tubo era posizionato non era “a confine”, bensì era entrostante alla proprietà Grange (**doc. 14; doc. 15** -fotografie);
- c) parimenti era a dirsi per la domanda subordinata esplicitata in atto di citazione con riferimento al 2° comma dell’art. 889 c.c.: la domanda sul rispetto della distanza dal confine era rivolta al soggetto sbagliato, essendo legittimati passivi sempre e soltanto i signori Ernesto Grange e Rosa Maria Chapellu (cfr. **doc. 13**);
 - d) la domanda di liquidazione ex art. 614-*bis* c.p.c. era per l’effetto infondata;
 - e) la domanda negatoria della servitù di transito della tubazione consortile era infondata in applicazione dell’art. 7 dello Statuto e dell’art. 18 del Regolamento;
 - f) la domanda di rimozione della tubazione oggetto di causa era infondata in applicazione dei medesimi articoli;
 - g) la domanda di danno connessa alla presenza della condotta consortile nell’area cortilizia nord di proprietà dell’attore (rif. d.i.a. del 7.4.2010 in doc. 4; paragrafi 3-4-5 di citazione), quantificata in € 1.684,62, era infondata perché carente sia sotto il profilo del nesso causale sia sotto quello dei costi sostenuti per l’asserito intervento “alternativo”, ed era prescritta in quanto non formulata nei cinque anni;
 - h) la domanda di danno connessa alla sostituzione del tratto di canale consortile posto nell’area cortilizia sud di proprietà dell’attore (acconsentito dal Consorzio), quantificata dall’attore in € 3.000,28, era prescritta perché non formulata nei cinque anni dall’evento, ma ove non lo fosse stata, sarebbe stata da ridurre quantomeno della metà, tenendo conto dei soli costi della condotta in PVC di c.a. 4 mt lineari e delle spese tecniche di ottenimento della concessione edilizia non di variante (1.057,08 + 509,19 = 1.566,27), mentre nulla per il resto era dovuto in applicazione analogica dell’art. 13 del Regolamento, e abbattuta di almeno il 50% per la concausa attorea riconducibile allo sversamento nel canale delle acque bianche provenienti dal fabbricato di sua proprietà;
 - i) la domanda di danno connessa al risanamento del muro sito nell’area cortilizia nord di proprietà dell’attore, quantificato in € 8.360,02 al paragrafo III) dell’atto di citazione, era infondata in quanto i danni ivi lamentati venivano al contrario ricondotti come segue:
 - dalla relazione tecnica allegata dall’attore in doc. 6 di citazione, alle infiltrazioni d’acqua provenienti dall’irrigazione dei prati circostanti nonché dall’umidità “di risalita” che si espandeva all’interno delle strutture, dunque a fatti causalmente non riconducibili alle (eventuali) perdite della tubazione in polietilene oggetto di contestazione;
 - dal Consorzio (vedi lettera in doc. 1), ai lavori di ristrutturazione imperitamente eseguiti dallo stesso attore di causa.

All’esito delle attività ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 5.2.2021 sono state rigettate tutte le istanze istruttorie delle parti, sul rilievo che:

- a) le istanze di prove orali formulate dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non erano accoglibili in quanto:
 - i capi 1-3-7-8-9-10-12-15-16 vertevano su circostanze in relazione alle quali era ultroneo l’espletamento dell’invocata istruttoria, espletamento che risultava irrilevante a fronte della non contestazione al riguardo esplicitata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (trattavasi di valutazione a carattere assorbente che escludeva la necessità di esaminare ulteriori eventuali profili di inammissibilità);
 - il capo 2 implicava valutazioni sull’oggetto di un documento (circostanza che escludeva l’ammissibilità della prova testimoniale) ed il contenuto di tale documento esulava dalla diretta disponibilità dell’ente convenuto (con la conseguenza che in relazione ad esso non era configurabile la possibilità di una confessione e, quindi, era da escludere anche l’ammissibilità dell’interrogatorio formale);



- il capo 4 era formulato in maniera tale da implicare valutazioni (con la conseguenza che era da escludere l'ammissibilità della prova testimoniale) e concerneva circostanze esulanti dalla diretta disponibilità dell'attuale legale rappresentante dell'ente convenuto (con la conseguenza che in relazione a tale capo non era configurabile la possibilità di una confessione e, quindi, era da escludere anche l'ammissibilità dell'interrogatorio formale), non facendosi peraltro riferimento in tale capo a documenti impegnanti il Consorzio convenuto;
 - i capi 5-6-11-13-14 erano formulati in maniera tale da implicare valutazioni (con la conseguenza che era da escludere l'ammissibilità della prova testimoniale) e concernevano circostanze esulanti dalla diretta disponibilità dell'ente convenuto (con la conseguenza che in relazione a tali capi non era configurabile la possibilità di una confessione e, quindi, era da escludere anche l'ammissibilità dell'interrogatorio formale);
- b) non erano da accogliere le istanze di prova testimoniale formulate da parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., per l'eccessiva genericità del riferimento ai "*fatti descritti in comparsa costitutiva e nella presente memoria istruttoria*", in assenza di specifica capitolazione;
- c) non erano da accogliere le istanze di prova testimoniale formulate da parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., per l'assorbente ragione che i capi ivi dedotti erano formulati in maniera tale da implicare valutazioni (con conseguente non necessità di esaminare ulteriori eventuali profili di irrilevanza/inammissibilità);
- d) non erano da accogliere nemmeno le istanze di prove orali formulate in materia contraria, stante l'irrilevanza del relativo espletamento a fronte della mancata ammissione delle prove orali articolate in via diretta;
- e) non erano da accogliere le istanze di c.t.u. formulate in causa, in quanto - a fronte della mancata ammissione delle prove orali - le invocate attività peritali assumevano un carattere essenzialmente esplorativo;
- f) non era da accogliere l'istanza avanzata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in quanto - al di là di ogni valutazione sull'effettiva necessità dell'acquisizione dell'indicata documentazione - non risultavano elementi oggettivi tali da precludere la possibilità per la parte istante di procurarsi copia della documentazione in questione, da produrre poi in causa nel rispetto del termine di legge.

Non sono ravvisabili elementi oggettivi idonei a giustificare valutazioni diverse da quelle sottese al rigetto delle istanze istruttorie delle parti attrici operato con la detta ordinanza del 5.2.2021 (da intendersi richiamata e confermata).

II. Le circostanze di fatto addotte dalla parte convenuta risultano decisive ai fini del riconoscimento dei presupposti per ritenere che il fondo attoreo oggetto di causa rientri nell'ambito del Consorzio, con conseguente applicazione delle regole previste dallo Statuto dell'ente convenuto (rilevante ai fini dell'eccezione operatività della clausola arbitrale ivi contenuta, all'art. 34).

In particolare - premesso che il dante causa del sig. Marco Maquignaz non aveva mai lamentato percolamento o scolo delle acque dovuti a dislivello tra i fondi, né danni da infiltrazione causati dall'irrigazione dei terreni circostanti al suo (i disagi lamentati dal Maquignaz erano conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lui eseguiti nell'immobile di sua proprietà: - il fienile era stato chiuso sul lato est con una muratura non impermeabilizzata, così esponendola forzatamente all'umidità derivante dall'irrigazione circostante; - l'irrigatore consortile era già allocato sul mappale 144 quando il muro del Maquignaz era stato costruito; - quando il Maquignaz aveva chiesto di spostare il tubo di adduzione a



nord del proprio fabbricato, aveva anche chiuso il passaggio dell'acqua di scolo realizzando un muretto in cemento armato sormontato da ringhiera, ciò che aveva causato il ristagno dell'acqua e l'infiltrazione da lui lamentata; - il risanamento conservativo dell'immobile era stato eseguito dal Maquignaz senza notiziarne il Consorzio al fine di avviare il contestuale contraddittorio sui danni lamentati; - il Maquignaz non aveva neppure mai trasmesso al Consorzio le perizie asseverate unilateralmente predisposte ai fini della successiva contestazione dei danni) – nella comparsa costitutiva è stato addotto che:

- 1) l'immobile di parte attrice dedotto in causa, n. 148 del Fg. 34, faceva "parte" del comprensorio consortile, nonostante oggi fosse accatastato all'Urbano: prima della variazione effettuata con Tipo Mappale del 25/01/2006, la particella era censita al Catasto Terreni come "seminativo irriguo", e come tale era inserito nel catasto consortile (**doc. 2**-visura per immobile al CT; **doc. 3** -visura per immobile al CF; **doc. 4** -planimetria del catasto consortile con l'evidenza del mappale 148);
- 2) per tale sua fondamentale qualità, l'immobile non aveva subito "un illegittimo asservimento", come invece sostenuto dall'attore, ma un asservimento più che legittimo, di natura contrattuale, discendente dall'art. 18 del Regolamento consortile (doc. 5 - regolamento);
- 3) a riprova di quanto sopra, il mappale 148 (censito a Catasto Terreni come seminativo irriguo) appariva intestato al sig. Emiro Maquignaz sin dall'impianto meccanografico, cioè sin dal 30/10/1974 (cfr. **doc. 2**);
- 4) l'iscrizione catastale del fondo nel 1974 coincide con il triennio di amministrazione consortile del sig. Emiro Maquignaz, dante causa dell'attore per successione ereditaria, che nel 1973/1975 figurava tra i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, come risultava dal verbale del 29.4.1973 dell'Assemblea Generale degli Utenti, nonché dal verbale del 21.7.1973 del CdA (**doc. 6**; **doc. 7**);
- 5) il sig. Emiro Maquignaz era stato eletto nel CdA del Consorzio anche nel triennio successivo (**doc. 8**: verbale del 4.4.1976 dell'Assemblea Generale);
- 6) la successione delle date assumeva importanza alla luce dello Statuto del Consorzio (**doc. 12** -Statuto): poiché per Statuto (art. 9 lett. "a"), "*spetta all'Assemblea procedere all'elezione delle cariche*", e poiché le cariche venivano elette "*fra i proprietari dei terreni consorziati*" (art. 1), cioè "*fra le ditte consorziate individuate ed iscritte nel catasto consortile*" (art. 3), se ne evinceva che il sig. Emiro Maquignaz, per il solo fatto di ricoprire cariche elettive all'interno del Consorzio, ne era necessariamente utente consorziato, iscrivendo nel catasto consortile i terreni di sua proprietà allocati nella zona censuaria di Chameran, tra cui il mappale n. 148;
- 7) l'iscrizione del mappale 148 al Catasto Fabbricati dell'Ufficio del Territorio era intervenuta soltanto successivamente, e precisamente il 24.5.1993 (cfr. doc. 3), ma ciò non inficiava la natura consortile della particella, che continuava a rimanere iscritta nel catasto del Consorzio ai sensi dell'art. 3 dello Statuto: in particolare, la particella n. 148 aveva sempre derivato acqua dall'impianto di irrigazione del Consorzio, la quale, prima ancora della completa cementificazione attuata dal sig. Marco Maquignaz, veniva utilizzata dal dante causa dell'attore per bagnare l'orto.

Il convenuto ha poi svolto, in fatto, ulteriori eccezioni sia preliminari (prescrizione) sia di merito, per confutare le pretese attoree.

L'attore, in occasione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. (cfr. note di udienza depositate il 6.11.2020), non ha svolto specifiche contestazioni sulle circostanze addotte dal convenuto circa la natura consortile del fondo *de quo* (ha solo contestato, in maniera generica, le domande e le allegazioni

avversarie, la validità ed efficacia delle produzioni di cui ai docc. 4-6-7-8-9-10, nonché le eccezioni *ex adverso* dispiegate, con particolare riferimento a quelle di improcedibilità dell'azione, di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione ex art. 2947 c.c.), deducendo poi – nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – che:

- era contestato e disconosciuto il fatto che il documento prodotto sub doc. 4 dal convenuto rappresentasse la planimetria del catasto consortile;
- la situazione catastale del fg. 34 mappale 148 (e le relative annotazioni) nulla dimostravano, così come la presenza del sig. Emiro Maquignaz (dante causa dell'odierno esponente) alle riunioni consortili, le cariche ricoperte, essendo lo stesso consorziato ma per altri fondi;
- parimenti era a dirsi per il preteso (e contestato) uso dell'acqua consortile ad uso irriguo per la presenza di orti: nella stessa zona operava il Consorzio irriguo di Chandianaz con sovrapposizione di aree e canali;
- il mappale 148 non risultava iscritto al catasto consortile di parte convenuta (come invece richiesto dalla l.r. n. 3/2001) (**doc. 9**), registro la cui conservazione spettava al Consiglio di Amministrazione del Consorzio (docc. 5 e 12 controparte – art. 12 e art. 31);
- la clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 dello Statuto consortile era comunque nulla, poiché non conforme allo statuto – tipo approvato dalla Regione Valle d'Aosta che la escludeva (**doc. 10**), e, quindi, era anche vessatoria per mancata adesione dell'attore.

Le contestazioni dell'attore non colgono nel segno, in quanto contrarie alle risultanze acquisite agli atti.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che il convenuto, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ha prodotto la nota di trascrizione (nn. 5300/4453 del giorno 8.8.1984) dei diritti acquisiti dal sig. Marco Maquignaz sul mappale n. 148 in forza del testamento olografo pubblicato il 15.12.1982 dal Notaio Berton di Aosta con atto n. 75.340/10.499 registrato ad Aosta il 16.12.1982 al n. 2226 e trascritto ad Aosta il 30.12.1982 ai nn. 7613/6405 (doc. 21): da tale atto emerge inequivocabilmente che il sig. Emilio Giulio Emiro Maquignaz (nato a Valtournenche il 30.6.1906 e deceduto in Chatillon il 9.3.1982 – dichiarazione di successione registrata a Chatillon il 29.12.1982 al n. 31, vol. 268 e trascritta ad Aosta il giorno 8.8.1984 ai nn. 5300/4453) aveva legato a Marco Antonio Maquignaz in nuda proprietà (l'usufrutto alla moglie) il capannone costruito sul terreno al FG 34 n. 148.

Il convenuto ha quindi precisato che la moglie del *de cuius* era successivamente deceduta, con riunione di usufrutto *ex lege* in capo al nudo proprietario sig. Marco Maquignaz; trattasi di circostanza non oggetto di specifica contestazione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. dell'attore).

Ciò posto, si evidenzia come le risultanze della planimetria allegata dal convenuto sub doc. 4 non possano essere revocate in dubbio a fronte della contestazione operata dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., per l'assorbente ragione che trattasi di planimetria allegata allo Statuto del Consorzio approvato con Decreto n. 69 al prot. 12260 del 21.11.1985 dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale della Regione autonoma Valle d'Aosta (cfr. docc. 12 e 24 del convenuto).

La circostanza che la dicitura “*canale di Chameran*” sia stata apposta successivamente (e segnatamente in sede di deposito processuale), così come il contestato tratto di pennarello in ipotesi indicante il perimetro consortile (cfr. memoria di parte attrice ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.), non costituisce una circostanza idonea a giustificare conclusioni diverse, a fronte dell'assenza di specifiche contestazioni dell'attore in ordine all'elencazione (contenuta alle pagg. 7 e 8 della memoria del



convenuto ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) dei fondi facenti parte del Consorzio anche se non assoggettati al ruolo (tra cui il fondo *de quo*), dei fondi compresi nel Consorzio ed assoggettati al ruolo, dei fondi non compresi nel Consorzio ma comunque assoggettati al ruolo (in virtù della fruizione di acqua del Consorzio per effetto di apposite opere di presa) come il terreno a mappale n. 1124 del Fg. 33 (sempre di proprietà dell'odierno attore), ed infine dei fondi non compresi nel Consorzio e non assoggettati a ruolo.

Orbene, il mancato assoggettamento al ruolo non vale ad escludere *ex se* la natura consortile del fondo oggetto di causa, essendo lo stesso comunque ricompreso nel Consorzio anche se ha mutato la propria natura (essendo ora iscritto al Catasto Urbano) e non utilizza più l'acqua del Consorzio per irrigare l'orto.

Del resto, in base al comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale della Valle d'Aosta n. 3/2001, *“la partecipazione al consorzio è obbligatoria”* e *“la qualifica di consorziato è acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile”* (non si fa riferimento ai ruoli), intendendosi per *“proprietà immobiliari”* quelle indicate al precedente comma 1, che fa riferimento agli *“immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del perimetro del relativo comprensorio territoriale, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di miglioramento fondiario già realizzata ovvero da realizzare”* (i benefici non sono legati solo all'irrigazione, ma anche, ad esempio, alla costruzione di strade interpoderali e vicinali – cfr. art. 2 dello Statuto).

Nel senso indicato depongono poi chiaramente ed univocamente anche i verbali consortili prodotti dal convenuto e concernenti la posizione del dante causa dell'odierno attore (cui innanzi si è fatto riferimento), verbali depositati presso la segreteria del Consorzio medesimo (doc. 22); l'attore, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., ha eccepito trattarsi di un elenco (quello di cui al doc. 22) di verbali assembleari della cui *“regolare tenuta e timbratura”* non vi era prova, ma non ha contestato specificamente il contenuto di tali verbali (che peraltro non risultano essere stati oggetto di formale impugnazione).

Orbene, la partecipazione del fondo in questione al Consorzio determina il suo assoggettamento alle regole del Consorzio medesimo, tra le quali rientra la clausola arbitrale prevista dall'art. 34 dello Statuto, concernente tutte le controversie tra i consorziati e tra questi ed il Consiglio.

Tale clausola non può ritenersi nulla, a fronte dell'approvazione dello Statuto con il citato Decreto n. 69 al prot. 12260 del 21.11.1985 dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale della Regione autonoma Valle d'Aosta; trattasi di Decreto verosimilmente anteriore all'elaborazione del modello di Statuto-tipo predisposto dalla Regione (che l'attore ha allegato sub doc. 10 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. senza specificarne tuttavia l'epoca di risalenza), fermo restando che anche tale modello di Statuto-tipo non esclude la validità di clausole arbitrali (essendo peraltro prevista, alla lettera O) dell'art. 11, la possibilità per il Consiglio direttivo di *“deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali”*).

In relazione alla clausola arbitrale in questione non può nemmeno ravvisarsi l'applicabilità della disciplina della vessatorietà di clausole (pure invocata dall'attore), per l'assorbente ragione che lo Statuto (in cui essa è contenuto) non è assimilabile ad un contratto concluso tramite moduli o formulari, trattandosi piuttosto dello strumento che disciplina il funzionamento del Consorzio e detta le regole che sottendono allo svolgimento dei rapporti tra i consorziati e tra questi ed il Consorzio; tutti i consorziati sono tenuti al rispetto delle regole previste dallo Statuto per la sola partecipazione al Consorzio



medesimo, partecipazione che – come detto – è obbligatoria (art. 3 comma 2 Legge Regionale Valle d'Aosta n. 3/2001).

L'attore non ha addotto altri specifici profili di nullità/invalidità/inefficacia della clausola arbitrale in esame; sotto altro profilo, si evidenzia che la controversia oggetto del presente giudizio rientra comunque tra quelle “arbitrabili” in quanto concerne diritti disponibili (art. 806 c.p.c.).

Non sono ravvisabili nemmeno profili di invalidità con riferimento alla previsione della nomina di due dei tre arbitri da parte dei contendenti (contrariamente a quanto previsto, per le società, dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 5/2003): il Consorzio in questione è infatti riconducibile alle associazioni e non già alle società, non essendo organizzato in forma societaria ed avendo un'attività essenzialmente “interna” (legata alle esigenze dei vari consorziati) come emerge chiaramente dagli scopi esplicitati all'art. 2 dello Statuto (legati all'esecuzione e manutenzione di opere di miglioramento fondiario), senza che sia stata previsto un “ufficio” destinato a svolgere attività con terzi.

A fronte del riconoscimento della validità ed efficacia della clausola arbitrale in questione e della sua operatività anche nei confronti dell'attore con riferimento al fondo dedotto in causa in quanto facente parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario “Chameran”, va dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c.; la relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella comparsa costitutiva, depositata il 22.10.2020 nel rispetto del termine di 20 giorni della data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. (fissata per il giorno 11.11.2020 a seguito di differimenti d'ufficio disposti prima ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c. e poi ex art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 così come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 N. 23 – cfr. provvedimenti del 30.12.2019 e del 9.4.2020).

Il *nomen juris* utilizzato dal convenuto nel chiedere la declaratoria di “improcedibilità” dell'azione per la presenza della clausola arbitrale non è vincolante, spettando evidentemente al giudice la qualificazione del provvedimento da adottare una volta verificata – come nel caso di specie – la rituale proposizione dell'eccezione correlata alla presenza di clausola arbitrale.


La declaratoria di incompetenza preclude, per il suo carattere pregiudiziale, l'esame nel merito delle domande formulate in causa.

III. L'eshaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione e statuizione sulle questioni dedotte dalle parti (anche con riferimento all'eccezione preliminare di prescrizione).

Parimenti, risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio, fermo restando che – come detto – non sono ravvisabili elementi oggettivi idonei a giustificare valutazioni diverse da quelle sottese al rigetto delle istanze istruttorie delle parti disposto con ordinanza del 5.2.2021; sono dunque da disattendere anche in questa sede le istanze istruttorie reiterate in occasione della precisazione delle conclusioni.

IV. In considerazione della particolare complessità della vicenda dedotta in causa (complessità legata alla ricostruzione degli acquisti *mortis causa* dedotti in causa e della natura dei beni dedotti in giudizio, con riferimento ad uno Statuto consortile risalente nel tempo), sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018) l'integrale compensazione delle spese processuali.





P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1477/2019 R.G.,
disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza ed eccezione (anche di carattere istruttorio),
così provvede:

- 1) ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., **DICHIARA** l'incompetenza dell'intestato Tribunale;
- 2) **COMPENSA** integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio.

Aosta, 8 novembre 2021

IL GIUDICE
dott. Paolo De Paola

Arbitrato in Italia

